

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1149 del 06/03/2018
Oggetto	Rinnovo con variante di concessione pertinenze idrauliche ad uso agricolo/frutteto ed area cortiliva pertinente all'abitazione COMUNE: Monte San Pietro-Valsamoggia (Bo) CORSO D'ACQUA: torrente Samoggia, sponda destra TITOLARE: Beneventi Roberto CODICE PRATICA N. BO15T0180
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1201 del 06/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo con variante di concessione pertinenze idrauliche ad uso agricolo/frutteto ed area cortiliva pertinente all'abitazione

COMUNE: Monte San Pietro-Valsamoggia (Bo)

CORSO D'ACQUA: torrente Samoggia, sponda destra

TITOLARE: Beneventi Roberto

CODICE PRATICA N. BO15T0180

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.e i, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo

generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge.
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017
- - la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

considerato che con la L.R n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del Demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 411 del 17/01/2005 (prat. BOPPT0580) con cui si rilasciava a Beneventi Roberto, nato il 04/09/1963 a Modena e residente a monte San Pietro in Via M.Venturi n.40 C.F. BNVRRT63P04F257Z, l'utilizzo in concessione delle pertinenze idrauliche lungo il torrente Samoggia in Comune di Monte San Pietro (Bo) Foglio 38 antistante i mappali 5/8/249/250 ed in Comune di Castello di Serravalle (Bo) Foglio 35 antistante il mappale

110, per una superficie di mq. 6.000, circa ad uso agricolo e sfalcio, con scadenza il 31/12/2011;

vista l'istanza assunta al PG 2015.817425 del 09/11/2015, pratica BO15T0180, con cui il medesimo concessionario chiede il rinnovo della predetta concessione;

preso atto del nulla osta idraulico del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, con PGBO.2017.4471 del 01/03/2017, **espresso in senso solo parzialmente favorevole** ed allegata come parte integrante del presente atto (allegato 1), in cui si prescrive:

- una più limitata porzione concedibile dell'area e precisamente quella relativa al Foglio 38 antistante il mappale 354 (comune di di Monte San Pietro) e al Foglio 35 antistante il mappale 110 (comune di Valsamoggia, loc. Castello di Serravalle) in quanto "trattasi di ampia porzione dello stesso alveo che potrebbe essere riattivata in seguito ad intenso evento di piena" per una nuova superficie complessiva di 3.550 mq
- il divieto di qualsiasi tipo di utilizzo diverso da orto domestico/area cortiliva annessa all'abitazione;

preso atto della nota del concessionario acquisita al PGBO.207.27968 del 01/12/2017 in cui si richiede anche l'occupazione dell'area antistante il mappale 112 del Foglio 35 in comune di Valsamoggia, loc. Castello di Serravalle (Bo) e si specifica che l'area pertinente all'abitazione è di complessivi mq 630 mentre la restante parte di mq 2.720 ca, è adibita a frutteto, con richiesta per questa parte dell'area di una riconsiderazione dell'uso da orto domestico ad agricolo/frutteto;

preso atto della conseguente revisione in tal senso apportata al punto 1) del suddetto nulla osta idraulico ad opera del medesimo Servizio area Reno e Po di Volano acquisita con PGBO.2017.29074 del 18/12/2017, in cui si specifica che l'area di cui al Foglio 38 mappale 354 del comune di Monte S. Pietro ed al Foglio 35 antistante i mappali 110 e 112 del comune di Valsamoggia, loc. Castello di Serravalle è in parte ad uso area cortiliva (area A, mq 630 ca) ed in parte ad uso agricolo/frutteto (area B, mq 2.720 ca) ed allegata al presente atto (allegato 2);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- dei canoni per occupazione pregressa relativa agli anni 2015 e 2016 per la superficie e l'uso già concessi, pari a complessivi euro 880,00;
- del canone 2017 per la superficie e l'uso della presente concessione in variazione, pari a euro 386,00;
- del deposito cauzionale già versato a garanzia della determinazione n. 411 del 17/01/2005;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 22/02/2018, assunta agli atti con PGB0.2018.5223 del 01/03/2018;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Visti:

Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

la Deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del Demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.e ii.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Beneventi Roberto, nato il 04/09/1963 a Modena e residente a monte San Pietro in Via M.Venturi n.40 C.F. BNVRRT63P04F257Z, **il rinnovo con variante** della concessione di pertinenze idrauliche lungo il torrente Samoggia con le seguenti **nuove condizioni** rispetto a quanto già concesso con determinazione n. 411 del 17/01/2005:

- area in concessione: comune di Valsamoggia, località Castello di Serravalle (Bo), Foglio 35 antistante i mappali 110 e 112 e comune di Monte S. Pietro (Bo), Foglio 38 antistante il mappale 354;
- superficie complessiva mq **3.350,00**;

- **uso in parte area cortiliva pertinente all'abitazione (area A, mq 630 ca) ed in parte agricolo/frutteto (area B, mq 2.720 ca);**

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2023** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico e successiva revisione rilasciate dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisite rispettivamente al PGB0 2017.4471 del 01/03/2017 ed al PGB0.2017.29074 del 18/12/2017, trasmesse in allegato al presente atto;

5) di stabilire che **il canone annuale per occupazione ad uso in parte area cortiliva pertinente all'abitazione (mq 630 ca) ed in parte agricolo/frutteto (mq 2.720 ca),** calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è complessivamente fissato in € 386,00 per l'anno 2017,** versati in data 22/02/2018 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

6) di dare atto che il concessionario ha corrisposto i canoni per occupazione pregressa relativa agli anni 2015 e 2016 per l'importo di euro 880,00, versati in data 22/02/2018 a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. IBAN: IT36R0760102400001018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consu-

mo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015);

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico presso Poste italiane con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che il deposito cauzionale previsto dalla L.R. n.7/2004 art.20 comma 11 è stato già versato a garanzia della determinazione n. 411 del 17/01/2005;

10) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà procedere al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo

2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Beneventi Roberto, residente a Monte San Pietro (Bo) in Via M.Venturi n.40

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Monte San Pietro (Bo) e Valsamoggia, loc. Castello di Serravalle (Bo), torrente Samoggia, sponda destra

COORDINATE CATASTALI: Comune di Monte S. Pietro (Bo), Foglio 38 antistante il mappale 354 e comune di Valsamoggia, loc. Castello di Serravalle (Bo), Foglio 35 antistante i mappali 110 e 112 per una superficie di complessivi mq 3.350 ca;

TIPO DI CONCESSIONE: pertinenza idraulica in parte ad uso area cortiliva (area A, mq 630 ca) ed in parte ad uso agricolo/frutteto (area B, mq 2720 ca)

PROCEDIMENTO BO15T0180

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2023. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare

il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel nulla osta idraulico e successiva revisione, rilasciate dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.